



ORIGINAL



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37

07/07/2020

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU. Approvazione.

L'anno *duemilaventi*, il giorno **sette** del mese di **luglio** alle ore **18,30** e ss. in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n. 2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 30/06/2020, Prot. N 20919, in seduta pubblica ordinaria.

All'inizio della seduta risultano presenti\assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO		X
BUSCEMA	MARIANNA		X
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA		X
BONINCONTRO	LORENZO	X	
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO		X
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE		X
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
ALFANO	DANIELE	X	
D'ANTIOCHIA	MARIA CARMELA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n.11. Assenti n.5.

Presiede l'adunanza l'Arch. Danilo Demaio, Presidente del Consiglio Comunale.

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco, Prof. Giannone, la Vice Sindaco Avv. Riccotti, l'Assessore Arch. Pitrolo, l'Assessore Ing. Mirabella, l'Assessore Dott.ssa Arrabito, l'Assessore Geom. Fiorilla.

Sono altresì presenti, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Lembo ed il Componente, Rag. Giallongo, Il Capo Settore Finanze, Dott.ssa Galanti, il Capo Settore Entrate, Dott.ssa Drago, ed il Responsabile del Servizio Segreteria, Dott. Gugliotta.

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata.

Scrutatori i Consiglieri Trovato, Bonincontro e Giannone.

Il Presidente, prima di introdurre il terzo punto dell'OdG, tiene a precisare che in sede di Conferenza dei Capigruppo si era stabilito di fissare entro il 3 Luglio il termine la presentazione degli emendamenti al fine di dare il tempo ai Capi Settori interessati ed al Collegio dei Revisori dei Conti di predisporre i relativi pareri. Comunica che tuttavia giorno 6 luglio sono stati presentati degli emendamenti da parte dei Consiglieri Marino e Giannone. Il Presidente riferisce che intende convocare seduta stante la conferenza dei Capigruppo.

Il Consigliere Giannone precisa che durante la seduta della III^o Commissione, il Presidente aveva detto gli emendamenti potevano essere, ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale, presentati.

Il Presidente, alle ore 18.55, sospende i lavori del Consiglio e convoca i Capigruppo consiliari.

Alle ore 19,08, riprende i lavori procedendo all'appello nominale dei Consiglieri.

Risultano presenti n. 14 Consiglieri.(Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Mirabella, Giannone, Alfano, D'Antiochia. Assenti n. 2(Vindigni e Morana).

Il Presidente comunica di aver chiarito con la conferenza dei Capigruppo in merito alla presentazione degli emendamenti e comunica altresì, avendolo dimenticato all'inizio della seduta, che la Consigliera Morana lo aveva informato della sua assenza per motivi di salute. Quindi dà la parola all'Assessore alle Entrate Mirabella per la presentazione della proposta ad oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU.

L'Assessore Mirabella illustra la proposta.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Marino per la presentazione degli emendamenti.

Il Consigliere Marino dà lettura degli emendamenti presentati con nota prot. n. 21692 del 06/07/2020.(All.1).

Il Presidente chiede ai Capi Settore Entrate, Finanze ed al Collegio dei Revisori, i pareri di rispettiva competenza alla Dott.ssa Drago il parere tecnico che vengono acquisiti agli atti. Il Presidente dà lettura dei pareri favorevoli sugli emendamenti.(All.2)

Interviene il Consigliere Caruso e chiede chiarimenti in merito alle eventuali conseguenze che gli emendamenti avrebbero comportato al Regolamento.

Il Consigliere Caruso chiede inoltre le motivazioni che hanno indotto l'ufficio a prevedere interessi di mora anziché interessi legali più favorevoli alla cittadinanza.

La Dott.ssa Galanti interviene per fornire chiarimenti.

Il Consigliere Marino precisa che l'attuale interesse di mora si aggira attorno all'8 per cento, ed invece l'interesse legale è dello 0,5%.

Si discute in merito alla tipologia di interesse da applicare ed alla differenza tra il tasso proposto nel regolamento e quello proposto nell'emendamento.

Il Presidente chiede se ci sono altri interventi in merito agli emendamenti.

Il Revisore, Rag. Giallongo chiarisce che gli equilibri di bilancio sono comunque salvaguardati e precisa che non si può determinare il tasso legale in sede regolamentare.

La Dott.ssa Drago risponde che l'anno scorso l'imposta faceva parte della IUC, e, nei precedenti regolamenti erano previsti interessi di mora.

Il Consigliere Marino rammenta che anche negli anni precedenti erano stati presentati i medesimi emendamenti.

Il Presidente, conclusa la discussione pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento, presentato dai Consiglieri Marino e Giannone, ad oggetto: a) all'art. 16, comma 5, le parole "gli interessi moratori" sono sostituite con le parole "**gli interessi al Tasso legale**", con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 14 Consiglieri(Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Mirabella, Giannone, Alfano, D'Antiochia)

Voti favorevoli n. 4(Marino, Giannone, Mirabella, Buscema)

Astenuti n.10(Trovato, Demaio, Caruso, Scimonello, Bonincontro, Alfano, Scala, Pacetto, D'Antiochia ed Iurato)

L'emendamento a) all'art. 16, comma 5, le parole "gli interessi moratori" sono sostituite con le parole "**gli interessi al Tasso legale**", non è approvato.

Il Presidente, pone ai voti l'emendamento b), presentato dai Consiglieri Marino e Giannone ad oggetto: all'art. 15, comma 2, le parole:<< gli interessi nella stessa misura di legge>> sono sostituite con le parole: "**gli interessi al tasso legale nella misura di legge**", con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 14 Consiglieri(Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Mirabella, Giannone, Alfano, D'Antiochia)

Voti favorevoli n. 5(Marino, Giannone, Mirabella, Buscema, Trovato)

Astenuti n. 9(Demaio, Caruso, Scimonello, Bonincontro, Alfano, Scala, Pacetto, D'Antiochia ed Iurato)

L'emendamento b) all'art. 15, comma 2, le parole:<< gli interessi nella stessa misura di legge>> sono sostituite con le parole: "**gli interessi al tasso legale nella misura di legge**", non è approvato.

Il Presidente, quindi, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta ad oggetto: "Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU" con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 14 Consiglieri(Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Caruso, Iurato, Mirabella, Giannone, Alfano, D'Antiochia)

Voti favorevoli n. 10(Trovato, Demaio, Caruso, Scimonello, Bonincontro, Alfano, Scala, Pacetto, D'Antiochia ed Iurato)

Voti contrari n. 2(Marino e Giannone)

Astenuti n. 2(Buscema e Mirabella)

la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n.1 del 27/05/2020, a firma del Capo Settore IV°, Dott.ssa Drago, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il foglio contenente il parere di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore IV°, Dott.ssa Drago ed il parere di regolarità contabile espresso dal Capo Settore III° Finanze, Dott.ssa Grazia Maria Galanti, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 15 del 17/06/2020, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto l'OREL vigente e la L.R. n. 48 dell'11/12/1991

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 1 del 27/05/2020, a firma del Capo Settore IV°, Dott.ssa Drago ad oggetto: **Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU**, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Acc. 1

Pres. CC. e Segr.
per Com. Staff. e Aff. G. L.

Comune di Scicli
Provincia di Ragusa
Protocollo N. 0021692
del 06/07/2020
Tipo: E - Cla: 1.6

OGGETTO: Emendamento Nuova IMU.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOTT. DE MAIO

AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA SGARLATA

I sottoscritti Consiglieri Comunali Mario Marino e Vincenzo Giannone;

Vista la proposta di deliberazione n. 01 del 27/05/2020 - ~~prospetto A~~ - riguardante l'applicazione della nuova IMU;

Visto l'art. 11 del vigente regolamento consiliare ad oggetto "presentazione emendamenti";

Rilevato che il termine per la presentazione degli emendamenti è di regola fissata entro 24 ore prima dell'adunanza consiliare;

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento ai fini di apportare delle modifiche alla proposta di deliberazione sopraindicata,

Propongono

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento:


Emendamento Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imu

Alla proposta di deliberazione n. 01 del 27/05/2020 riguardante il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imu, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 16, comma 5, le parole: << gli interessi moratori >> sono sostituite con le parole : " **gli interessi al tasso legale** ".
- b) all'articolo 15, comma 2, le parole: <<gli interessi nella stessa misura di legge>> sono sostituite con le parole : " **gli interessi al tasso legale nella misura di legge** ".

Scicli, li 06/07/2020

I CONSIGLIERI

(Mario Marino)


(Vincenzo Giannone)




COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



ACC. 2

SETTORE IV ENTRATE-GARE- CONTRATTI-CENTRALE ACQUISTI

Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c.

Al Collegio dei Revisori

Al Sindaco

SEDE COMUNALE

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 21744 del 06/07/2020. Emendamenti Aliquote IMU 2020. PARERE.

In riferimento alla nota acquisita al protocollo generale dell'Ente il 06/07/2020 al n. 21692 ad oggetto "Emendamento Nuova IMU" presentata dai consiglieri comunali Mario Marino e Vincenzo Giannone e trasmessa alla scrivente con la nota rassegnata in oggetto, in ordine all'emendamento proposto all'art. 16 comma 5 e all'art. 15 comma 2 del Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, si esprime parere tecnico FAVOREVOLE.

Scicli 07/07/2020

Il Capo Settore IV
Dott.ssa Valeria Drago

07/07/2020

TECNICO
PRESO ATTO DEL PARERE FAVOREVOLE
DEL CAPO SETTORE IV SI ESPRIME
PARERE ^{CONTABILE} FAVOREVOLE

IL RESP. FINANZIARIO

07/07/2020

VISTI I PARERI FAVORABILI DI REGOLARITÀ
TECNICA E CONTABILE SI ESPRIME
PARERE FAVORABILE ALL'EMENDAMENTO
IL COLLEGIO DEI REVISORI



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SETTORE IV ENTRATE-GARE-CONTRATTI-CENTRALE ACQUISTI
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 01

DEL 27/05/2020

Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della "nuova" IMU .

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di titolare di Posizione Organizzativa del Settore IV Entrate Gare - Contratti - Centrale Acquisti, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

VISTA la legge 27/12/2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'art. 1 commi da 738 a 783 che dispongono l'abolizione della Imposta Unica Comunale, a decorrere dall'anno 2020, di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147 con contestuale eliminazione della Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e procedono ad una revisione dell'Imposta municipale propria, attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;

VISTO in particolare il comma 738 art. 1 della suddetta legge che dispone "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*".

DATO ATTO CHE la IUC, nelle componenti IMU e TASI è stata abolita, ed è stata riscritta la normativa Imu: con decorrenza dall'anno 2020, allo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, è stata unificata Imu e Tasi, anche in considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile. Più precisamente, il comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), il "contenitore virtuale" introdotto dalla legge di stabilità 2014, che era composto da: Imu, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli; Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore (sempre con l'eccezione delle abitazioni principali non di lusso); Tari, la tassa sui rifiuti. Per quest'ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della "nuova" IMU sono state dettate con i commi da 739 a 783;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RITENUTO di approvare il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, costituito da n. 19 articoli, allegato e costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, contenente l'individuazione del soggetto passivo e la misura dell'imposta, le esenzioni e le detrazioni, le modalità di versamento dell'imposta, nonché le sanzioni e interessi da applicarsi in caso di inadempimento;

VISTO il Decreto Legge n. 18/2020 il quale rinvia al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 per gli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la determina sindacale n. 05 del 01/02/2020 di conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative fino al 31/12/2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2020 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi Comunali dal 01/02/2020 al 31/12/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 02/10/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

VISTO l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra, ritiene di poter proporre al C.C. l'adozione della presente deliberazione:


Per le motivazioni espresse in narrativa che qui ad ogni effetto si intendono richiamate:

1. Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione della "nuova" IMU, - Imposta Municipale Propria, da applicarsi sul territorio del Comune di Scicli, dal 1° gennaio 2020 prevista ai sensi dell'art. 1 commi 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, costituito da n. 19 articoli, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, (allegato A);


2. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione è trasmessa all'organo di revisione per il parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
3. di dare atto che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis comma 1 lett. a) D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**IL CAPO SETTORE IV
(Dott.ssa Valeria Drago)**

**L'ASSESSORE AL RAMO
(Ing. Ignazio Bruno Mirabella)**









COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Provinciale di Ragusa)

**SETTORE IV ENTRATE - GARE - CONTRATTI - CENTRALE ACQUISTI
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI**

Allegato alla proposta di deliberazione di C.C. n. 01 del 27/05/2020

Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della "nuova" IMU.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 27/05/2020



**IL CAPO SETTORE IV
ENTRATE-GARE-CONTRATTI
CENTRALE ACQUISTI
(Dott.ssa Valeria Drago)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 27/05/2020



**IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)**



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA" IMU

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 304 del 30/12/2019

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ Del _____

Sommario

Sommario.....	2
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 3 - SOGGETTO PASSIVO.....	3
Art. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	4
Art. 5 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	5
Art. 6 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	6
Art. 7 - ESENZIONI.....	6
Art. 8 - FABBRICATI RURALI.....	7
Art. 9 - IMMOBILE MERCE.....	7
Art. 10 - BASE IMPONIBILE.....	8
Art. 11 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE.....	9
Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA.....	10
Art. 13 - DICHIARAZIONE.....	11
Art. 14 - VERSAMENTI.....	11
Art. 15 - RIMBORSI.....	12
Art. 16 - SANZIONI ED INTERESSI.....	12
Art. 17 - ACCERTAMENTO E RATEZIONE.....	13
Art. 18 - CONTENZIOSO	13
Art. 19 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	14

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della "nuova" IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Scicli, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. La nuova IMU è disciplinata dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Scicli relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 3

SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi della "nuova" IMU:
 - il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il genitore affidatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

Art. 4

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definite alle lettere b) e c) del comma 741 art. 1 della legge n. 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - a. Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - d. Ad un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e. Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, AREE FABBRICABILI, TERRENI AGRICOLI

1. Ai fini dell'imposta, si definisce:

Per "**abitazione principale**" ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 s'intende l'immobile costituito dall'unica unità immobiliare iscritta o ascrivibile in catasto come tale, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e pertanto in presenza di unità immobiliari utilizzate come unico fabbricato di residenza, ma di fatto accatastato in 2 unità immobiliari, il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di un'unità immobiliare, a meno che non abbia proceduto al loro accatastamento unitario.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per "**fabbricato**" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

Per "**area fabbricabile**" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, secondo le risultanze del Piano Regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

Per "**terreno agricolo**" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 6

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
2. La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano dichiarati tali.
3. Si considerano pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione, anche se acquistato separatamente dalla stessa.
4. Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o complesso immobiliare dell'abitazione, purché tale destinazione risulti dall'atto notarile di compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente.
5. L'esenzione e l'agevolazione (nel caso di pertinenze all'abitazione principale di cat. A/1, A/8 ed A/9) opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 7

ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, Decreto Legislativo n. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - a. Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
 - b. I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e s.m.i.

d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze.

e. i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810.

f. I fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

g. Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

2. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.

Art. 8

FABBRICATI RURALI

1. Ai fini dell'imposta, si considerano rurali gli immobili strumentali alle attività agricole come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, come modificato dall'art. 42 bis, D.L. n. 159/2007, convertito dalla Legge 222/07 e s.m.i., indipendentemente dalla categoria catastale che è loro attribuita. Per i fabbricati accatastati in una categoria diversa dai D/10 è sufficiente l'annotazione negli atti catastali della dicitura "*fabbricato con requisiti di ruralità*".

2. I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti all'imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale usufruiscono delle relative esenzioni e/o agevolazioni.

Art. 9

IMMOBILI MERCE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

2. Per l'anno 2020 e 2021 l'imposta è dovuta per i fabbricati di cui al comma 1, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.

3. Condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione di cui ai commi precedenti è la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo della dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 10

BASE IMPONIBILE

1. Per i **Fabbricati iscritti in catasto**, ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 %, ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - 65 per i fabbricati catastali nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Per i **Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascuna anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per le **Aree fabbricabili** ai sensi dell'art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'ufficio tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di una specifica perizia effettuata dall'ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'ufficio del territorio.
5. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree fabbricabili possedute.
6. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 11

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

1. Fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'art. 10 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
2. I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali. La riduzione viene applicata dall'anno in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione.

Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'ufficio comunale entro il termine di giorni trenta dalla cessazione dell'evento.

- 3 . per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201 /2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.

A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta sulla base dell'aliquota fissata per le abitazioni di categoria catastale A1-A8-A9 senza l'applicazione della detrazione prevista dall' art. 707 comma 3 lettera d della Legge 147/2013.

Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Art. 13

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 14

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 24, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate.
4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad Euro 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
5. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Art. 15

RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla Legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori euro 12,00.

Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso nell'ambito del medesimo tributo.

Art. 16

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 (trenta) % di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 (cento) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. Sulle somme dovute per il Tributo e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura di Legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 17

ACCERTAMENTO E RATEAZIONE

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo quanto stabilito dal comma 796 art. 1 legge n. 160/2019.

Art. 18

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 19

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
5. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 15 del 17/06/2020

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 27.05.2020 Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, avente ad oggetto: **Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della "nuova" IMU.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Ricevuta in data 08 giugno 2020, la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto;

VISTA la legge 27/12/2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'art. 1 commi da 738 a 783 che dispongono l'abolizione della Imposta Unica Comunale, a decorrere dall'anno 2020, di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147 con contestuale eliminazione della Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e procedono ad una revisione dell'Imposta municipale propria, attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;

VISTO in particolare il comma 738 art. 1 della suddetta legge che dispone "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

PRESO ATTO che la IUC, nelle componenti IMU e TASI è stata abolita, ed è stata riscritta la normativa Imu: con decorrenza dall'anno 2020, allo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, è stata unificata Imu e Tasi, anche in considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile. Più precisamente, il comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), il "contenitore virtuale" introdotto dalla legge di stabilità 2014, che era composto da: Imu, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli; Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore (sempre con l'eccezione delle abitazioni principali non di lusso); Tari, la tassa sui rifiuti. Per quest'ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della "nuova" IMU sono state dettate con i commi da 739 a 783;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESAMINATO il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU allegato alla proposta di deliberazione per il Consiglio, costituito da n. 19 articoli, contenente l'individuazione del soggetto passivo e la misura dell'imposta, le esenzioni e le detrazioni, le modalità di versamento dell'imposta, nonché le sanzioni e interessi da applicarsi in caso di inadempimento;

CONSIDERATO che l'ultimo Bilancio approvato dal Comune di Scicli risulta essere il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione di C.C. n. 66 del 02.10.2019;

VISTO il Decreto Legge n. 18/2020 il quale rinvia al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 per gli Enti Locali;

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica del Capo Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott.ssa Valeria Drago;

VISTO il parere favorevole di regolarità Contabile del responsabile del Capo Settore Finanze Dott.ssa Grazia Maria Galanti;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'OREL vigente;

Esprime

In relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 **Parere Favorevole** sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 27.05.2020 Settore IV Gare-Contratti-Centrale Acquisti Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali, avente ad oggetto: **Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della "nuova" IMU.**

Scicli, 17 giugno 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Francesco Lembo

– Presidente

Dott. Giuseppe Termine

– Componente

Rag. Angelo Giallongo

– Componente

IL PRESIDENTE
(Arch. Danilo Demaio)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)
